



Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110 - n. Verde: 800-901611  
E-Mail: [comuneaquara@tiscalinet.it](mailto:comuneaquara@tiscalinet.it) - [info@comune.aquara.sa.it](mailto:info@comune.aquara.sa.it) <http://www.comune.aquara.sa.it>

n. [ 25 ] Reg.

[Prot. 3486 del 16/08/2019]

**OGGETTO:** DIVIETO DI VENDITA E INTRODUZIONE DI BOTTIGLIE O CONTENITORI DI VETRO PER IL CONSUMO DI BEVANDE ALL'INTERNO DELL'AREA ADIACENTE E PROSPICIENTE LA MANIFESTAZIONE MUSICALE "AQUAREA MUSIC FEST" NEI GIORNI 16 E 17 AGOSTO 2019.

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'Associazione Culturale l'Alveare, nell'ambito della manifestazioni estive 2019 patrocinate dal Comune di Aquara, ha organizzato una manifestazione musicale denominata "Aquara Music Fest" che si terrà nei giorni 16 e 17 agosto 2019 nel parcheggio di Via Aldo Moro e che interesserà anche il tratto stradale di Via Aldo Moro dall'imbocco fino ad altezza cabina elettrica della stessa di Aldo Moro, che richiamerà un rilevante afflusso di persone;

#### **CONSIDERATO:**

- che occorre garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica ed il civile e sereno svolgimento degli spettacoli, prevenendo ogni possibile forma di pericolo dovuta ad oggetti quali i contenitori in vetro che possono rivelarsi per la loro natura potenzialmente pericolosi;
- che eventuali abbandoni di bottiglie di vetro o contenitori simili, in luogo pubblico o aperto al pubblico, creerebbero una situazione di grave degrado per il decoro urbano, oltre a costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la civile convivenza;
- che i fenomeni sopra descritti sono causa di gravi danni al decoro urbano, provocandone di conseguenza degrado ambientale e problematiche legate alla tutela dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza urbana;

**DATO ATTO** della volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire condizioni generali di sicurezza sia ai cittadini residenti che ai numerosi frequentatori degli eventi che si svolgono sul territorio, attraverso azioni che sviluppano l'educazione a comportamenti consapevoli;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di intervenire, prima dell'insorgenza di fenomeni di disordine e di degrado urbano ed ambientale, rischiosi per la sicurezza ed incolumità pubblica, causati dall'uso improprio di bottiglie o di contenitori in vetro che possono essere trasformati in oggetti atti ad offendere;

**RITENUTO**, per le premesse di cui sopra, di adottare un provvedimento al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo che sia fatto divieto assoluto di somministrazione, introduzione e consumo sul posto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in luogo pubblico o aperto al pubblico;

**VISTO** l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. n.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" come modificato dal D.L. n. 14 del 20/02/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge 18 Aprile 2017 n. 48;

**VISTO** l'art. 6 c. 2 e 3 del D.L. n.117 del 03.08.2007 convertito in Legge n.160 del 02.10.2007 (Disposizioni statali sulla vendita e somministrazione di alcolici);

**VISTO** il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione", con il quale viene disciplinato l'ambito di applicazione di tale potere del Sindaco, dando facoltà allo stesso di intervenire sia per contrastare, che per prevenire le situazioni di degrado, le situazioni in cui si verificano comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, oltre alle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, nonché i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericolo l'accesso ad essi;

**VISTA** la circolare Ministero Interno Dipartimento di PS n. 555/OP/0001991/2017/1 inerente le misure di sicurezza da adottare nell'ambito del governo e della gestione delle pubbliche manifestazioni;

**VISTO** il piano di sicurezza presentato dall'Organizzatore, già comunicato alla Prefettura di Salerno;

**RITENUTO** di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alla manifestazione di cui in oggetto;

#### ORDINA

Per le motivazioni meglio esposte in premessa:

1. Nelle due giornate di svolgimento della manifestazione "Aquara Music Fest", è fatto **divieto assoluto a chiunque, in qualsiasi forma, di VENDERE bevande in recipienti di vetro;**
2. E' **fatto divieto assoluto a chiunque, in qualsiasi forma,** compresi gli approvvigionamenti attraverso distributori;  
automatici, **di INTRODURRE bevande, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, in contenitori di vetro e similari all'interno del perimetro della manifestazione "Aquara Music Fest"** e nelle zone adiacenti e prospicienti, in particolare: nel parcheggio di Via Aldo Moro, nell'area adiacente e prospiciente all'imbocco di Via Aldo Moro fino ad altezza cabina elettrica della stessa di Aldo Moro;
3. Il divieto di cui ai precedenti punti non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali.
4. L'efficacia del presente provvedimento è limitata alla manifestazione di cui in oggetto e nei seguenti orari: giorni 16 e 17 agosto 2019, dalle ore 19.30 fino alla conclusione di ciascun evento giornaliero;

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

La violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e s.mi. e gli Agenti di Polizia Municipale e a chiunque spetti sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza;

#### **DISPONE**

---

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sia trasmessa a: Prefetto di Salerno - Questore di Salerno - Comando Carabinieri di Aquara - Comando Polizia Municipale di Aquara;

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio Comunale di Aquara, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale 16/08/2019

Il Sindaco  
Rag. Antonio Marino